



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 30/2024

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69313** depositato in data 19.09.2023, proposto da **R. R. (OMISSIS)**, nato a OMISSIS, elettivamente domiciliato in Palermo alla via Principe di Paternò 101 presso l'Avv. Lino Antonino Di Verde (diverdelino@pec.it), da cui è rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

CONTRO

1) **FONDO PENSIONI SICILIA (C.F. 97249080827)**, in persona del suo Commissario Straordinario, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana in Palermo via Caltanissetta, 2e, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Farina e Margherita Sanfratello (pec: v.farinavvpa@pec.it margheritasanfratello@pec.it), giusta procura alle liti del 21 marzo 2018 in notaio dott. Giuseppe Dioguardi di Palermo n. rep. 45441, depositata nella Segreteria della Corte in data 27 marzo 2018;

2) all'**Assessorato Territorio Ambiente**- Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana nella persona del Legale rappresentante "pro – tempore " via Ugo La Malfa 87/89 Palermo;

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

**Presenti, all'udienza pubblica del 23.01.2024, l'Avv. Lino Di Verde
nell'interesse di parte ricorrente nonché l'Avv. Vincenzo Farina
nell'interesse del Fondo Pensioni Sicilia.**

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha richiesto a questa Corte accogliersi le seguenti conclusioni: *"...ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere, la rideterminazione del Decreto di ricongiunzione DDR 618 del 23/03/1995 nella parte in cui ricongiunge erroneamente anni 4 mesi 5 e giorni 17 invece dell'esatto calcolo e traduzione di 331 settimane in anni 6 mesi 4 mesi e gg 8, di conseguenza rideterminare il Decreto di quiescenza DDS2624/2022 con l'incremento del servizio utile a pensione dell'ulteriori periodo di quasi 2 anni . . • ... condannare il Fondo Pensioni Sicilia e l'Assessorato Territorio ed Ambiente- Comando Corpo Forestale Regionale ognuno secondo pro competenze e funzioni, a rideterminare il provvedimento di quiescenza del Sig R. R. con liquidazione delle differenze pensionistiche maturate dalla data di pensionamento oltre interessi e rivalutazione sino ad oggi...."*.

II. A fondamento della domanda, il ricorrente espone in fatto quanto segue:

a) di essere un ex dipendente dell'amministrazione regionale siciliana, già in servizio presso il Corpo Forestale (cat. D 6) ed assoggettato al "Contratto 2", posto in quiescenza (giusta DDS 2624/2022) con servizio utile a pensione pari ad anni 36 mesi 11 e 08 gg. all'esito della

ricongiunzione di anni 4 mesi 5 e giorni 17 assentitagli, in forza di DDR 618

del 23/03/1995, dietro pagamento di onere contributivo (all. 01). La

ricongiunzione di che trattasi è però affetta da erroneità;

b) che, più precisamente, il decreto richiamato – sì come pure da lui

rappresentato nell'istanza di riesame fatta pervenire (nota prot. 15172 del

20.10.2011) all'Azienda Regionale Forestale e Demaniale, nonché in diverse

interlocuzioni orali con gli Uffici (ossia, Fondo P. S, al tempo Dipartimento

di Quiescenza) - traduceva in 4 anni 5 mesi e 17 gg., invece che in anni 6

mesi 4 mesi e gg 8, le n. 331 settimane ricongiunte dall'INPS. L'errore in

questione comportava e comporta un decremento del servizio utile a

pensione di quasi 2 anni e, ad onta delle rassicurazioni orali ricevute in esito

alle sue richiamate sollecitazioni, l'errore di calcolo mai è stato corretto;

c) che, tuttavia, a seguito del pensionamento, intervenuto con

decorrenza 01/02/2022, nonché della notificazione del Decreto di Pensione

DDS 2624/2022, si avvedeva (come da pag. 1 di tale ultimo decreto) che, in

punto di quantificazione degli anni utili a pensione, era stato riportato il

valore mai corretto racchiuso nel Decreto di ricongiunzione DDR 618/1995

(dunque, 4 anni 5 mesi e 17 gg e non anni 6 mesi 4 mesi e gg 8; all. 4);

d) che la sua successiva istanza di autotutela del 09.11.2022, volta ad

ottenere la correzione del provvedimento di ricongiunzione e, per l'effetto, la

rideterminazione del trattamento di quiescenza erogatogli in ragione della

valorizzazione, nel quadro del DDS 2624/2022, degli ulteriori due anni di

servizio, con riconoscimento delle differenze economiche maturate oltre

accessori, rimaneva priva di riscontro.

III. Su queste premesse in fatto, e con riferimento al merito dell'errore di

calcolo, fa presente che il suo estratto conto previdenziale INPS (all. 06)

riporta, nella prima pagina, il periodo 01/01/1981 al 30/04/1988 di cui è stata

disposta la ricongiunzione contributiva presso il Fondo Pensione Sicilia ed in

base al quale si conteggiano, complessivamente, 331 settimane come “lavoro

dipendente”, coperti da contributi utili a pensione. Il valore in settimane si

traduce in anni 6 mesi 4 e giorni 8: (331 settimane / 52.143 “*settimane in un*

anno”= 6.347928 ANNI; all. 07, recante prospetto di calcolo). Così stando le

cose, alcun termine di prescrizione o di acquiescenza potrebbe essere

invocato dalle parti resistenti, atteso che egli, solo al pensionamento ed in

conseguenza dell’esame del decreto di quiescenza, ha avuto consapevolezza

che il decreto di ricongiunzione non fosse corretto, fermo restando che

l’istanza di riesame presentata – e nel cui esame aveva confidato –

rappresentava l’errore. Sottolinea il ricorrente, inoltre, che le 331 settimane

oggetto di ricongiunzione afferiscono a periodi contributivi che non si

sovrappongono con periodi contributivi già diversamente valorizzati,

conseguendone che le le 331 settimane vanno riconosciute e ricongiunte per

intero e, pertanto, si traducono definitivamente in 6 anni 4 mesi e 8 gg.

IV. In data 09.01.2024, si è costituito in atti il Fondo Pensioni Sicilia,

concludendo, all’esito della sintetica ricostruzione cronologica delle salienti

tappe procedurali della ricongiunzione per cui è causa e del riflesso sul

trattamento di quiescenza erogato al ricorrente, per la inammissibilità ed

infondatezza del ricorso. A suffragio delle conclusioni rassegnate, il Fondo

convenuto:

- eccepisce l’intervenuta decadenza dal potere di impugnare/contestare l’atto

presupposto al decreto di pensionamento ovvero il DDR 618/1995. In effetti,

le reazioni del ricorrente alla pretesa erroneità/illegittimità del provvedimento di ricongiunzione n. 618 del 23/03/1995 – ossia la nota di riesame del 2011 e la diffida del 2022 – risultano intempestive ed irrimediabilmente tardive. Il R. aveva perverso ricevuto la notifica del provvedimento di ricongiunzione dei periodi assicurativi con nota prot. n. 3542 del 29/5/1995, mentre il ricorso giurisdizionale risulta notificato in data 6/10/2023 ossia oltre il decennio previsto dall’art. 2946 c.c. In sintesi, con la prescrizione del credito matura, infatti, la corrispondente decadenza dall’azione. Richiama a suffragio della tesi esposta orientamento giurisprudenziale asseritamente favorevole (tra le tante, cfr. Sezione d’Appello Sicilia, Sent. nn. 4/A/2011, 76, 81 e 241/A/2013, quest’ultima concernente l’onere di ricongiunzione);

- eccepisce l’intervenuta decadenza dal potere di impugnare il provvedimento di riscatto per infruttuoso decorso del termine decadenziale di novanta giorni ex art. 71, comma 2 del R.D.L. n. 680/1938, convertito in L. n. 934/1941 e dell’art. 6, comma 7 della L. n. 46/1958 (sulla cui legittimità costituzionale, C. Cost. 4 dicembre 2000, n. 544), evocando, nuovamente, giurisprudenza asseritamente favorevole alla tesi declinata (fra le altre, C. Conti, Sez. Sicilia, sent. n. 510/2022). A proposito, in particolare, di controversia in cui era in discussione il “*quantum dei periodi da ricongiungere*”, richiama, a fondamento dei propri assunti difensivi, Corte dei conti, Sez. Giur. per la Regione Siciliana, sent. n. 290/2022;

- sottolinea che, intangibile ormai il decreto n. 618/1995, alcuna domanda di rideterminazione del trattamento di quiescenza, riconosciuto con il decreto di pensione DDS 2624/2022, può trovare accoglimento;

- nel merito, e subordinatamente, viene opposta la legittimità e correttezza dell'operato dell'Ente previdenziale. Precisamente, si pone in evidenza che il decreto di ricongiunzione, oggetto di contestazione odierna, valorizza, come passibili di ricongiunzione, i periodi assicurativi emarginati dal prospetto contributivo INPS Mod. Tr. C/ 01Bis datato 21/09/1994. Nel prospetto vengono elencati i periodi assicurativi riconosciuti dall'Inps (all.1) e l'Amministrazione regionale, in forza di scheda di calcolo intestata al ricorrente, trascriveva puntualmente gli stessi periodi assicurativi, calcolandoli nella misura di anni 4, mesi 5 e giorni 17 (all. 2). Con la successiva nota prot. 1112 del 15/02/1995, l'amministrazione regionale comunicava al R. il conseguente onere contributivo dovuto per la ricongiunzione dei periodi assicurativi quantificati in anni 4 mesi 5 e gg. 17, compulsando contestualmente la dichiarazione di accettazione dell'interessato (all. 3). Quest'ultima perveniva, in termini espressi, il successivo 1° marzo 1995 (all. 4) e, su tale presupposto, l'Amministrazione regionale, con il richiamato decreto n. 618 del 23/03/1995 (notificato all'interessato giusta nota prot. n. 3542 del 29/5/1995) riconosceva il diritto del ricorrente alla ricongiunzione nei termini già precisati (all. 5 e 6). Alcuna istanza di riesame, pendente il procedimento di ricongiunzione, è stata avanzata dal R.; mentre, la prima significazione rimonta all'anno 2011 e si fonda su un estratto conto INPS del 14.10.2011: di talché rimane confermata la tardività di ogni pretesa coltivata dal ricorrente sia in sede extra-giudiziale che in sede giudiziale.

Considerato in

DIRITTO

1. Non vertendosi in ipotesi di difetto di *legitimatio ad processum*, rilevabile d'ufficio, ma al più di difetto di legittimazione passiva, rilevabile su eccezione di parte, va dichiarata, preliminarmente, la contumacia dell'Assessorato intimato.
2. Il ricorrente lamenta che il DDR 618/1995 (all. 1 al ricorso) - di accoglimento della sua domanda di ricongiunzione (del 05.01.1993, assente però in atti) presso la Regione Siciliana di periodi di contribuzione a lui intestati ed iscritti in INPS - si sia limitato erroneamente a valorizzare, ai fini richiesti, 4 anni 5 mesi e 17 gg. anziché 6 mesi 4 mesi e gg 8. Quest'ultimo periodo, a suo dire, corrisponde a n. 331 settimane lavorate e meglio identificabili nell'estratto conto previdenziale allegato all'istanza di riesame fatta pervenire all'attenzione di parte intimata in data 20.10.2011 (cfr. all. 2 al ricorso, ove le settimane sono contrassegnate con X per un totale effettivo di n. 331). L'errore ascritto agli intimati di questo giudizio dispiega negativa ridondanza sull'ammontare del trattamento di quiescenza attualmente in godimento, del quale, in via derivata, viene perciò richiesta la riliquidazione con corresponsione degli arretrati asseritamente spettanti.
3. Per quanto emerge dagli atti prodotti, il cui esame impone alcune successive puntualizzazioni in fatto (cfr. *infra*), centrale risulta la questione giuridica consistente nello stabilire quali siano gli effetti giuridici implicati dall'accettazione, ad opera dell'interessato (cfr. lettera raccomandata datata 01.03.1995 in produzione Fondo Pensioni Sicilia di contestuale richiesta di rateizzazione dell'onere), della nota regionale prot. 1112 del 15 febbraio 1995 gruppo L. 29 (in produzione Fondo Pensioni) recante emarginazione sia del periodo passibile di ricongiunzione (ossia 4 anni 5 mesi e 17 gg.) sia

dell'onere dovuto. Accettazione che integra, a sua volta, il presupposto del

DDR 618/1995. In punto di fatto, come anticipato, deve osservarsi *in limine*

che:

- secondo le incontroverse premesse del Decreto n. 618/1995, con

propria istanza del 05.01.1993 il ricorrente aveva richiesto ai fini del diritto e

della misura di un'unica pensione la ricongiunzione presso la Regione

siciliana dei periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa con

iscrizione all'INPS;

- con nota prot. n. 1112 del 15.02.1995 (in produzione Fondo

Pensioni), l'amministrazione regionale notiziava il richiedente

dell'ammontare dell'onere, del periodo passibile di ricongiunzione (ossia 4

anni mesi 5 e 17 giorni) e della necessità che, nel successivo termine di 90

gg., pervenisse sua accettazione espressa, in difetto della quale si sarebbe

materializzata la rinuncia (tacita) all'esercizio della ricongiunzione;

- come si ricava dalla lettura del decreto DDR 618/1995, l'istruttoria

condotta dall'Amministrazione regionale muove dalla nota INPS del

21.09.1994, la quale – non trovando specifica contestazione ad opera del

ricorrente – deve identificarsi nel cd. “prospetto INPS” prodotto in atti dal

Fondo Pensioni Sicilia e così come da quest'ultimo sostenuto. Sulla base di

esso sarà elaborata dall'Amministrazione regionale la cd. “scheda di

calcolo”, anch'essa versata in atti da parte convenuta. I risultati di questi due

ultimi prospetti, a loro volta, rifluiranno sia nella citata nota 1112 del

15.02.1995 sia, all'esito dell'accettazione dell'interessato, nel decreto DDR

618/1995 e nei suoi pertinenti allegati (cfr. la completa versione del decreto

depositata in atti dal Fondo Pensioni);

- infine, il ricorrente farà pervenire all'amministrazione regionale, in data 1° marzo 1995, dichiarazione espressa di accettazione nella quale il R. mostra contezza, non meno espressamente, sia del periodo ricongiunto (4 anni mesi 5 e 17 giorni) sia dell'ammontare dell'onere, del quale richiede la rateizzazione.

3.1. La disamina degli atti richiamati abilita allora alcune conclusioni:

a) ricevuta l'istanza di ricongiunzione del R. volta alla ricongiunzione di *ogni contributo* accreditato in INPS, l'Amministrazione regionale ha avviato l'istruttoria di rito presso INPS ricevendo, da quest'ultima, constatazione dei periodi ricongiungibili. Dalla sovrapposizione dei richiamati "prospetto INPS" e "scheda di calcolo", in particolare, risulta che i periodi contributivi valorizzati, ai fini della ricongiunzione, siano gli stessi (e cioè: 01.01.1981 al 31.12.1983, per 156 settimane; 01.01.1984 al 28.02.1984 per nove settimane; 01.11.1985 al 31.12.1985 per 8 settimane; 01.03.1986 al 31.12.1986 per 42 settimane; 01.01.1988 al 30.04.1988 per 18 settimane) e che essi periodi, nel complesso ed in termini coincidenti (secondo i due prospetti), ammontino a 4 anni mesi 5 e 17 giorni. Il tutto, deve però essere rimarcato, nella consapevolezza che versamenti contributivi presso INPS siano presenti per il più ampio periodo che va dall'01.01.1981 al 30.04.1988. Ciò significa che corretta o meno che sia, la conclusione cui l'Amministrazione regionale (ed INPS, prima) approda in punto dei diversi periodi effettivamente ammessi a ricongiunzione (frazioni del più ampio arco temporale di iscrizione INPS che va dall'01.01.1981 al 30.04.1988), nell'insieme pari a 4 anni mesi 5 e 17 giorni, costituisce la risultante di una precisa determinazione amministrativa. Diversamente detto, non vi è spazio per ipotizzare, nella vicenda concreta,

alcun refuso né errore di calcolo passibile di rettifica;

b) alla stregua, invece, dell'estratto contributivo INPS (allegato, come detto, già all'istanza di riesame) - che fonda la lagnanza prospettata dal ricorrente laddove questi ritiene che i periodi ricongiungibili assommino a 331 settimane lavorate (fermo rimanendo che, anche per il R., queste settimane rappresentano però una frazione del più ampio periodo di iscrizione INPS esteso fra il 01.01.1981 ed il 30.04.1988) – può dirsi quanto appresso. I periodi contributivi ricongiungibili – ma di fatto non ammessi a ricongiunzione in forza del decreto DDR 618/1995 – corrispondono ai seguenti: 01.06.1984 al 31.12.1984 per 26 settimane; 01.01.1985 al 15.07.1985 per n. 29 settimane; 01.01.1986 al 28.02.1986 per 1 settimana; 01.03.1986 al 31.12.1986 per n. 42 settimane. I subtotali (ossia 26 + 29 + 1 + 42) restituiscono in effetti la somma di 1 anno e 9 mesi (dietro arrotondamento), la quale, una volta aggiunta 4 anni mesi 5 e 17 giorni già ammessi a ricongiunzione, ammontano sostanzialmente ai 6 anni 4 mesi e gg 8 cui ha riguardo il R. In particolare, questi sub-periodi contributivi corrispondono, secondo l'estratto contributivo, a periodi di lavoro dipendente svolto dal ricorrente.

4. I fatti storici controversi, per come appena accertati, vanno dunque ricondotti alla cornice normativa di riferimento costituita anche nella regione Siciliana (art. 2 della L. R. Sicilia n. 114/1979) dalle disposizioni recate dalla Legge n. 29/79 (artt. 2, 4 e 5, in particolare). L'esito della sussunzione conduce alla declaratoria di infondatezza della domanda formulata dal ricorrente.

4.1. Per quanto qui di strettissimo rilievo, deve rammentarsi anzitutto che,

in base l'art. 5 co. 1 della L. 29/1979, *“per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2*
(nel cui alveo, partitamente, va ricondotta la domanda del R.), “la gestione
dell'assicurazione generale obbligatoria o la gestione previdenziale presso
cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiedono, entro sessanta
giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle
gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione
della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto. Tali
elementi devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della
richiesta”. Cogliendo il rapporto intercorrente fra la disposizione trascritta e
la formula legislativa *“tutti i periodi di contribuzione obbligatoria,*
volontaria e figurativa dei quali sia titolare”, fatta propria sia dall'art. 1 co.
1 che dall'art. 2 co. 1 della L. 29/1979, l'esegesi della Suprema Corte di
legittimità incentratasi sulla norma è venuta ad enucleare, con dettaglio, i
compiti istruttori intestati alla gestione accentratrice. È stato osservato,
quindi, che *“il primo adempimento della gestione accentratrice consiste*
proprio nella richiesta agli altri enti degli elementi necessari per la
costituzione dell'unitaria posizione assicurativa e la determinazione
dell'onere di riscatto (art. 5 L. 29-1979)” e che *“la mancata precisazione dei*
periodi da ricongiungere...” (cui equivale la generica locuzione utilizzata
nell'istanza del ricorrente per quanto risulta dal decreto di ricongiunzione),
nella domanda presentata dall'interessato, non solo non è ostativa alla sua
ammissibilità/procedibilità ma deve ritenersi implicitamente *“riferita a tutti i*
contributi versati presso le varie gestioni interessate” (Cass. 3741/1998 cit.).
Il principio del cd. *clare loqui*, di fatto sotteso all'impostazione
giurisprudenziale evocata e che correttamente applicato impone alla gestione

di invitare il richiedente a precisare la domanda, vale però “entro il limite”, immanente al diritto legislativo positivo (es. artt. 6 e 18 L. 241/90; art. 6 comma 2 Legge 27 luglio 2000 n. 212) ed esplicitato in giurisprudenza, “della disponibilità degli elementi conoscitivi da parte della pubblica amministrazione”. Per quanto di più immediato interesse in questa vertenza, ne consegue “ove l'assicurato presenti domanda di ricongiunzione, ai sensi dell'art. 1 Legge 7 febbraio 1979, n. 29, senza indicare tutti i periodi contributivi da ricongiungere, l'ente destinatario non può dichiarare inammissibile la domanda, o omettere di pronunciarsi sulla stessa, ma dovrà egualmente provvedere: a) comprendendo d'ufficio tutti i periodi di contribuzione che ad esso risulteranno a seguito degli elementi informativi che ha l'obbligo di richiedere alle gestioni interessate risultanti dalla domanda ai sensi del primo comma dell'art. 5 L. 29-1979, calcolando gli oneri di ricongiunzione al momento della domanda stessa; b) oppure, ove la mancanza di qualche elemento risulti dalla domanda, invitando l'assicurato ad integrarla, ed in tal caso gli eventuali oneri di ricongiunzione dovranno essere calcolati al momento della integrazione. Ove poi residuino periodi da ricongiungere in gestioni non risultanti dalla domanda e non a conoscenza dell'ente destinatario, la richiesta ulteriore di ricongiunzione si configura come nuova domanda soggetta ai limiti previsti dall'art. 4 L. 29-1979” (cfr., Cass., Sez. Lav., n. 4146/2001 che enuncia, con ciò, un principio di diritto senz'altro applicabile alla presente vicenda per quanto formulato in rapporto a composita fattispecie concreta nella quale l'istanza dell'interessato precisava, ma in senso a sé sfavorevole, i periodi di cui richiedeva la ricongiunzione). Così stando le cose, vi è materia per trarre due conclusioni.

Per un verso, che l'amministrazione regionale, quale gestione accentratrice, abbia provveduto in concreto al compiuto assolvimento dei compiti istruttori intestatili dall'art. 5 co. 1 L. n. 29/1979, posto che la nota 1112 del 15.02.1995 partecipata all'interessato, in cui gli esiti dell'istruttoria espletata confluirono, viene formata sulla base di tutti gli elementi che le erano disponibili. E' infatti il cd. prospetto INPS, più precisamente, a rappresentare i periodi contributivi ricongiungibili e che, a cagione della genericità dell'istanza formulata dall'interessato (nei sensi meglio riportati nelle premesse de decreto che assente la ricongiunzione), l'Amministrazione regionale non aveva ragione di porre in discussione come effettivamente corrispondenti a tutti i periodi, compendiatamente dall'art. 2 della L. 29/79, ricongiungibili a favore del ricorrente. Ovvio, inoltre, l'osservazione che l'accettazione (e poi il pagamento dell'onere oggetto di rateizzazione), incondizionata e senza riserve, fatta pervenire dal ricorrente, abbia corroborato la presunzione di legittimità dell'operato dell'amministrazione regionale sul non meno ovvio rilievo che la quantificazione dell'onere, racchiuso nella stessa nota 1112 del 15.02.1995, consegue espressamente alla identificazione in 4 anni mesi 5 e 17 giorni del periodo contributivo valorizzato e valorizzabile. Per altro verso che, a fronte del corretto adempimento delle funzioni istruttorie ad opera della gestione accentratrice, ciò che residuava fare all'interessato, onde coltivare il proprio interesse ad ottenere la ricongiunzione di periodi contributivi rimasti estranei alla vicenda amministrativa, era formulare una nuova domanda nei limiti in cui essa è ammessa dall'art. 4 della L. 29/1979 (di là, chiaramente, dalla coltivazione di apposita iniziativa processuale).

4.2. Ulteriormente, nell'interpretare il combinato disposto degli artt. 4, 5 co. 2 e co. 3 della L. n. 29/1979, risalente (Cass. 4 febbraio 1988 n. 1182) ma costante giurisprudenza (da ultimo, cfr. Cass., sez. lav., n. 30031/2022) ha affermato che il procedimento amministrativo di ricongiunzione termina con il provvedimento della gestione, con il quale viene riconosciuta la fondatezza della pretesa fatta valere dall'assicurato e si determinano le modalità di pagamento dell'onere posto a suo carico; e che, ancora, l'adempimento dell'onere (nei sensi previsti dall'art. 5 co.2 e 3 cit.) – la cui omissione fonda la presunzione assoluta di rinuncia all'istanza - attiene ad una fase esterna al procedimento amministrativo. La conseguenza di siffatta consolidata impostazione è che la rinuncia alla ricongiunzione, che si produce come effetto legale del mancato pagamento dell'onere, non nullifica il procedimento amministrativo definito dalla gestione accentratrice di guisa tale che, di là dei limiti in cui ciò è possibile secondo l'art. 4 della L. n. 29/1979, all'interessato sia consentita la presentazione di nuova istanza come se quella rinunziata non fosse mai stata presentata né definita in sede amministrativa. Ai fini che qui occupa, i corollari di questa ricostruzione sono due. In primo luogo, che la rinunziabilità alla ricongiunzione – discendendo *ex lege* dall'omissione del versamento dell'onere e, quindi, in ogni caso da una determinazione di volontà dell'interessato – conferma la disponibilità dei diritti, oneri e facoltà riconnessi alla disciplina giuridica della ricongiunzione. In secondo luogo, anche il provvedimento affetto da erroneità istruttoria (per esempio, per aver omesso di considerare periodi ricongiungibili per come risultanti dall'istruttoria) è passibile di stabilità ove non tempestivamente impugnato innanzi all'autorità giurisdizionale dotata di

giurisdizione ovvero laddove non rimosso in sede di autotutela.

5. In base ai principi richiamati, in sintesi, al ricorrente si davano due possibilità:

(i) o presentare (ex art. 4 L. n. 29/1979), ricorrendone i presupposti, nuova domanda di ricongiunzione per il periodo contributivo pari a complessivi 1 anno ed 8 mesi non valorizzati nel decreto che ammette la ricongiunzione. Evenienza, tuttavia, assente in atti;

(ii) oppure contestare in sede giurisdizionale quel decreto nella parte in cui, per difetto di sufficiente istruttoria, non aveva ammesso a ricongiunzione periodi contributivi a lui intestati ed iscritti in INPS.

Iniziativa che, tuttavia, riguardando diritti disponibili – sebbene non si appunti su crediti da ri-quantificazione degli oneri di ricongiunzione - doveva essere azionata nel termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., pacifica essendo, d'altronde, l'insussistenza di termini decadenziali a proposito della ricongiunzione (diversamente che a proposito del riscatto).

Risalente, e condiviso, avviso giurisprudenziale della Sezione ha infatti perspicuamente ricordato che *“il termine di prescrizione da applicarsi nel caso di specie, trattandosi di un ordinario diritto di credito che il ricorrente asserisce vantare nei confronti dell'Amministrazione...è quello ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c., così come confermato dal principio condiviso da questo Giudice ed enunciato dalla sentenza n. 184 C. del 29/03/1999 della Sezione Giurisdizionale della Conti per l'EmiliaRomagna ove è affermato che “nessuna norma prevede che avverso il provvedimento relativo alla ricongiunzione dei servizi, ai sensi della l. n. 29 del 1979, il ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti debba essere proposto entro il*

termine di decadenza di 90 giorni dalla notifica dell'atto stesso, come avviene per i decreti di riscatto; deve pertanto considerarsi tempestivo il gravame presentato anche oltre il predetto termine, purché prima della scadenza dell'ordinario termine di prescrizione". Allo stato, nessun termine decadenziale deve ritenersi vigente per la proposizione dei gravami avverso i provvedimenti in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, che restano soggetti alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. (in tal senso già Corte conti Sez. Giur. Reg. Toscana, sent. n. 612 del 19 settembre 1997). I provvedimenti in materia di ricongiunzione non sono soggetti ad alcun termine decadenziale per ricorrere, ma sono impugnabili entro l'ordinario termine di prescrizione decennale, detto termine era certamente spirato all'atto della proposizione del gravame. Il principio è dettato allo scopo di rendere definitivi ed intangibili i decreti di determinazione della pensione (cfr Sez Terza Centrale Appello n.33/2005; Sez. Emilia Romagna 14 agosto 2007 n.677)" (C. conti, Sez. Giur. per la Regione siciliana, sent. n. 360/2010; cfr. App. Sicilia, sent. 241/A/2013). A conclusioni sostanzialmente analoghe è pervenuta la Sezione anche in relazione a doglianze che investono il profilo dei periodi oggetto di ricongiunzione (sent. n. 290/2022).

6. In accoglimento della tempestiva eccezione sollevata dal Fondo convenuto (pag. 4 della memoria), il diritto azionato dal ricorrente va dunque dichiarato prescritto, emergendo in atti che fra l'istanza di riesame del ricorrente (acquisita dall'Amministrazione al prot. 15172 del 20.10.2011) – ove mai alla stessa possa riconoscersi stessa efficacia interruttiva del decorso prescrizione decennale sul rilievo che la documentazione di causa non

accredita incontrovertibilmente la data di notificazione del DDR 618/1995

ovvero del pagamento dei ratei dell'onere avvenuto in sua esecuzione – e la

diffida notificata il 09.11.2022 è maturato il termine prescrizione di

prescrizione. Il ricorso, in conclusione, merita reiezione.

7. La parziale novità delle questioni trattate, unitamente all'omesso

riscontro adopera dell'Amministrazione regionale ovvero da parte del Fondo

convenuto alle istanze stragiudiziali del ricorrente (che avrebbero potuto

determinare il R. nel non interporre l'odierno mezzo), giustificano la

compensazione delle spese di lite ex art. 31 co. 3 c.g.c.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,**

definitamente pronunciando:

- rigetta il ricorso;

- compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti, ivi inclusa la

comunicazione alle parti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024.

II Giudice

Dr. Raimondo

Nocerino

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 23 gennaio 2024

Pubblicata il 24 gennaio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)